

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAGRADO – Provincia di Gorizia

Rep. n. 1165

Contratto tra il COMUNE DI SAGRADO e la Cooperativa Sociale CENTRO SOCIALE LAVORATIVO SOC.COOP.SOC. di San Daniele del Friuli, per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali - Comune di Sagrado. Periodo 01.04.2014 – 31.03.2017.

Il giorno **uno** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaquattordici** nella sede del Comune di Sagrado, via Dante Alighieri n. 19, innanzi a me, dott.ssa Ivana Bianchi, Segretario comunale del Comune di Sagrado, autorizzato ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 a rogare atti di cui il Comune è parte in forma pubblico-amministrativa, sono personalmente comparsi:

per una parte:

- sig.ra Ondina Fava, nata a Sagrado, il 08/02/1953, C.F. FVANDN53B48H665S, residente a Sagrado in via dei Pini n. 11, la quale agisce in nome e per conto del COMUNE DI SAGRADO (nel prosieguo: l'Ente), codice fiscale 80002010314, avente sede a SAGRADO in via Dante Alighieri n. 19, titolare di posizione organizzativa Servizio Finanziario, abilitata alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento degli uffici e dei servizi,

e per l'altra parte:

- dott. Giorgio Di Giusto nato a Udine il 23/03/1977 C.F. DGSGRG77C23L4830 residente a Udine in via Cosattini n. 15

rappresentante legale della cooperativa sociale Centro Sociale Lavorativo Soc. Coop. Soc. (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale/P.IVA 01093950309, avente sede a San Daniele del Friuli in via Oscar Romero n. 13, iscritta nella sezione "B" al numero 13 dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, abilitato alla sottoscrizione del presente contratto.

Non è richiesta la presenza di testimoni (art. 48, L. 16.02.1913, n. 89, come modificato da art. 12, L. 28/11/2005, n. 246).

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, PREMETTONO:

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto, con deliberazione giunta n. 45 dd. 06.05.2013, di affidare il servizio di pulizie degli edifici comunali a cooperativa sociale;
- con determinazione n. 75 del 20.08.2013 dell'Area Servizi Generali sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. 19 dd. 28.01.2014 il servizio di pulizie degli edifici comunali è stato definitivamente affidato alla cooperativa sociale Centro Sociale Lavorativo Soc.Coop.Soc. di San Daniele del Friuli;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività: progettazione, realizzazione, manutenzione aree verdi; gestione servizi cimiteriali; servizi di pulizie civili ed industriali; servizi di gestione mense;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2,

comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;

- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il 35 per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il 10 per cento sono donne;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (*Oggetto*)

Il presente contratto (nel prosieguo: contratto) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale dei servizi di cui al capitolato speciale facente parte della presente convenzione pur non essendovi allegato, verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura);
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2 (*Durata*)

Il contratto ha durata **dal 01.04.2014 – 31.03.2017.**

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale facente parte del presente contratto pur non essendovi allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nella persona della sig.ra Francesca Furlan il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione del contratto, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. 2 lavoratrici, di cui n. 1 persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: la persona svantaggiata).

Nell'elenco nominativo depositato presso l'Area Servizi Generali sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella

persona della sig.ra Erica Giacomel e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella stessa persona nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

Il progetto d'inserimento lavorativo prevede l'acquisizione graduale e contemporanea di 3 livelli di apprendimento del lavoro: conoscenze teoriche, conoscenze pratiche, responsabilizzazione gestionale. E si articola in 5 aree: socializzazione, entrata e tenuta nella dimensione lavorativa, apprendimento dei compiti, acquisizione di professionalità, autonomia e organizzazione del lavoro. Il progetto prevede sia il monitoraggio sul cantiere da parte dei referenti cooperativa e/o SPT per l'osservazione diretta e per le eventuali mediazioni relazionali tra soggetto inserito e suoi colleghi (altri operatori cooperativa), sia momenti di verifica fra i soggetti coinvolti (SPT, cooperativa e soggetto inserito) per il rilievo dello stato di fatto (obiettivi raggiunti o meno e perché), la

definizione degli obiettivi successivi, l'individuazione di strumenti e modalità più opportune all'evolversi della situazione, eventuale aumento della percentuale di salario in rapporto alle competenze professionali acquisite.

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento, depositato presso l'Area Servizi Generali, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:

Si prevede la verifica attraverso lo strumento dell'equipe, composta da un referente del servizio inviante e dagli operatori della cooperativa.

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la seguente sede: via Dante Alighieri n. 19 – Sagrado.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare

controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte: Nell'ambito delle attività professionali svolte dalla cooperativa, la stessa organizza con risorse interne ed esterne corsi di formazione professionale specifici, dedicati all'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito delle mansioni svolte. La formazione viene svolta con lezioni frontali, suddivise in moduli specifici, con docenti di comprovata esperienza pluriennale nel settore; i moduli formativi comprendono la formazione teorica, seguita da attività di affiancamento e tutoraggio nel settore.

L'Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa sociale NON si avvale di soci volontari.

Art. 8

(Utilizzo di beni e strutture)

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario i locali

destinati a ripostiglio riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. La Cooperativa è comunque responsabile dei locali assegnati.

Art. 9

(Standard tecnici)

La Cooperativa sociale dà atto che gli strumenti utilizzati nell'espletamento dell'appalto sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui al contratto, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 10

(Contratti di lavoro)

La Cooperativa sociale si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo,

verrà acquisito periodicamente il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 11

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le prescrizioni contenute nel DUVRI, qui interamente richiamato, pur non essendo allegato ma agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità previste nel DUVRI, agli atti dell'Ufficio Segreteria.

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 12

(Cauzione definitiva – Polizza assicurativa)

A titolo di cauzione la Ditta ha provveduto nella misura del 5% sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa n. 56217594 dd. 27/03/2014, per l'importo pari ad € 2.763,00, emessa da Liguria Assicurazioni S.p.A. di Milano.

La ditta ha provveduto inoltre prestare polizza responsabilità civile n. 7431400100117 dd. 22/03/2013 con la Assimoco spa di Milano per il massimale unico pari ad € 5.000.000,00, ai sensi di quanto previsto dal capitolato di gara.

Art. 13

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

L'importo del contratto è pari a € **55.243,10**IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'oneri.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati: indice dei prezzi calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Il pagamento all'appaltatore potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 (G.U. n. 196 dd. 23/08/2010).

Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabili, ai sensi della L.n. 136/2010, evitando il contante e dovrà essere indicato, per ogni operazione finanziaria, il CIG n. 529869094E assegnato al momento iniziale del rapporto.

Ai sensi della L. 136/2010 si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti dedicati:

c/c bancario n. IT85P063406419007400179149T presso la Banca Cassa di Risparmio del FVG di San Daniele del Friuli.

Le persone autorizzate dalla ditta ad operare sui sopracitati conti sono:

- 1) DI GIUSTO GIORGIO, nato a UDINE il 23/03/1977, c.f. DGSGRG77C23L483O.
- 2) MOSSENTA ENRICO, nato a UDINE il 26/06/1975, c.f. MSSNRC75H26L483G.
- 3) URSELLA LUISA, nata a GEMONA DEL FRIULI il 10/01/1962, c.f. RSLLSU62A50D962C.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.

Il fornitore, in particolare, si impegna a:

- a) utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, il c/c bancario sopra indicato;
- b) procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o subcontraenti, allorché abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo di legge, informandone contestualmente questa Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia;
- c) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti.

L'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ogni

qual volta sia verificata l'effettuazione di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

L'amministrazione potrà provvedere alla verifica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto della condizione di cui alla lett. d).

Il mancato rispetto della suddetta clausola, comporta la nullità assoluta dei subappalti e/o su contratti comunque sottoscritti.

Relativamente ai contratti fra fornitore e subappaltatore/subcontraente, il fornitore si impegna ad inserire la seguente clausola come da istruzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”:

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEL CONTRATTO FRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

L'Impresain qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresanell'ambito del contratto sottoscritto con l'ente Identificato con il cig ... cup.... Assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.

L'impresa ... in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa si impegna ad inviare copia (anche per estratto contenente la presente clausola) del presente contratto all'ente.....

Tutti i pagamenti da parte del Comune verranno effettuati sul conto

corrente indicato.

L'Ente, previa verifica e controllo, provvederà alla liquidazione dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni specificate nel capitolato ed effettivamente rese, sulla base di fatture mensili corredate da rendiconti giornalieri e report mensili forniti a questa Amministrazione dalla Cooperativa sociale.

Art. 14

(Assicurazione del personale e degli utenti)

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per il quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

Art. 15

(Verifica, vigilanza e valutazione relative al servizio)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità del servizio alle previsioni del capitolato speciale di cui all'articolo 3;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate

dall'Ente entro il termine stabilito. Ad ultimazione del servizio, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 16

(Inadempienze e cause di risoluzione)

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le penalità previste dal capitolato speciale d'onori.

Il contratto è risolto nei casi previsti dal capitolato speciale d'onori.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le modalità indicate nei succitati artt. del capitolato speciale d'onori allegato.

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 17

(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Gorizia.

Art. 18

(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Cooperativa sociale e del Comune in parti uguali.

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Il presente atto viene stipulato in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Richiesto io, Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto che, previa lettura fattane alle parti, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa delle parti medesime che dichiarano di ben conoscerli, viene dalle stesse dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e sottoscritto in mia presenza apponendo firma digitale o elettronica.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 6 comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e consta di n. quindici facciate di cui quattordici occupate per intero e sin qui della quindicesima facciata, escluse le firme.

L'Ente

La Cooperativa sociale

Sig.ra Ondina Fava

Dott. Giorgio Di Giusto

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale rogante

Dr.ssa Ivana Bianchi

Firmato digitalmente

Approvazione specifica

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole:

Art. 13 (*Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi*)

Art. 16 (*Inadempienze e cause di risoluzione*)

L'Ente

La Cooperativa sociale

Sig.ra Ondina Fava

Dott. Giorgio Di Giusto

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale rogante

Dr.ssa Ivana Bianchi

Firmato digitalmente